FAQ - DGR n. 540/2024 formazione alimentaristi -

aggiornamento: 26/11/2024

INDICE:

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ALIMENTARISTA:

- A ELENCO SOGGETTI LIVELLO I e II
- B FORMAZIONE TABACCAI

NEW

MODULI FORMATIVI:

- A SOGGETTI EROGATORI
- B LIVELLO DI CONOSCENZA della LINGUA ITALIANA IN INGRESSO AI PERCORSI FORMATIVI DI CUI ALLA DGR 540/2024
- C RICONOSCIMENTO CREDITI
- D MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MODULO A, MODULO B E MODULO C
- E INTEGRAZIONE UF II DEL MODULO C
- F SAGRE E FESTE POPOLARI
- **G-AGGIORNAMENTO**
- H DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DOCENZA

A-REQUISITI

ATTESTATI:

A - RICONOSCIMENTO IN TOSCANA-DI ATTESTATI CONSEGUITI PRESSO ALTRE REGIONI

VARIE

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ALIMENTARISTA

A - ELENCO SOGGETTI LIVELLO I e II

1. Nell'elenco dei soggetti di Livello 1 è inserito il "personale addetto alla sola somministrazione di alimenti e bevande, incluso il personale dedito alla somministrazione nelle strutture educative e scolastiche". Questa classificazione comprende anche i camerieri che hanno tra le proprie mansioni, anche se in maniera marginale, attività quali taglio del pane, di dolci e gestione del magazzino?

Al paragrafo. 3.1 della DGR n. 540/2024 è stata elaborata la "Classificazione del personale alimentarista in base alla mansione svolta nell'ambito del settore alimentare". In generale, le attività non comprese nell'elenco 1 sono da ritenere incluse nell'elenco 2. Spetta comunque all'Operatore dell'impresa alimentare valutare il profilo di rischio correlato alla mansione dell'addetto nell'ambito del processo produttivo e, conseguentemente individuare il modulo formativo adatto allo stesso.

B – FORMAZIONE TABACCAI

NEW

1. Ai sensi della DGR 540/2024 qual è il percorso formativo che deve essere assolto dai tabaccai che hanno ottenuto l'autorizzazione a vendere prodotti alimentari confezionati di cui alla "*Tabella speciale per titolari di rivendite di generi di monopolio*" del Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 settembre 1996, n. 561?

I tabaccai assolvono all'obbligo formativo di cui alla DGR 540/2024 conseguendo l'attestato del corso Modulo A. Non sono tenuti al possesso dell'attestato del corso Modulo C.

Il modulo A può essere organizzato ed erogato dalle Agenzie formative accreditate in Toscana, dalle Imprese alimentari per i propri addetti, dalla Piattaforma regionale TRIO.

Il corso su TRIO è gratuito. E' disponibile al link https://www.progettotrio.it/,

Denominazione corso: 6001-SCO- W "Iqiene dei Prodotti Alimentari - Modulo A - DGR 540/2024".

2. Chi sono i destinatari del nuovo obbligo formativo?

Sono tenuti a svolgere il Modulo A tutti i tabaccai che hanno richiesto ed ottenuto la sopraindicata "tabella speciale", compresi coloro che ai sensi della DGR 559/2008 non erano obbligati alla formazione HACCP.

MODULI FORMATIVI

A - SOGGETTI EROGATORI

1. Quali sono i soggetti che possono erogare i corsi di formazione ai sensi della DGR 540/2024?

I corsi di formazione ai sensi della DGR 540/2024, possono essere erogati dai seguenti soggetti

MODULI	SOGGETTI EROGATORI
	Regione Toscana, Piattaforma TRIO. La fruizione del Modulo A - Modulo
Modulo A: Modulo	accesso alimentare (M.A.A.) su TRIO è gratuita. L'elaborazione e aggiornamento
accesso alimentare	dei contenuti del corso è affidata ad un gruppo di lavoro regionale composto da
(M.A.A.)	esperti delle Aziende USL toscane.
	Link https://www.progettotrio.it/
(vedere paragrafo	Codice identificativo e denominazione del corso:
3.2.1. della dgr	6001-SCO- W "Igiene dei Prodotti Alimentari - Modulo A - DGR 540/2024".
540/2024)	Per frequentare il corso è necessario registrarsi tramite SPID, CIE o CNS.
	(https://www.progettotrio.it/trio/come-registrarsi.)

Per trovare il corso, nel campo ricerca del catalogo dei corsi inserire il Codice identificativo **6001-SCO- W** e/ o la denominazione del corso: **Igiene dei Prodotti Alimentari - Modulo A - DGR 540/2024.**

La piattaforma TRIO offre agli enti la possibilità di svolgere il corso in aule virtuali che prevedono la presenza di un'utenza aggregata.

Agenzie formative accreditate secondo quanto previsto dalla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii. Per tale percorso formativo le suddette Agenzie non sono tenute a chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art 17 della Legge regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii.

Imprese alimentari nei confronti del proprio personale addetto. Tali imprese devono necessariamente avere una struttura organizzativa interna che consenta la realizzazione del corso di formazione nel rispetto dei requisiti previsti dalle presenti linee di indirizzo (progetto formativo, programma dettagliato dei corsi, registro delle firme di frequenza, prove di avvenuta formazione, ecc). I corsi sono tenuti da professionisti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3.5 "Docenti".

Modulo B (vedere paragrafo 3.2.3 DGR 540/2024)

Agenzie formative accreditate, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii previo riconoscimento dei relativi percorsi formativi di cui all'art. 17 della Legge regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii.

Imprese alimentari solo per il proprio personale addetto, tramite professionisti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3.5 "Docenti". Tali imprese devono necessariamente avere una struttura organizzativa interna che consenta di erogare la formazione nel rispetto dei requisiti previsti dalle presenti linee di indirizzo (progetto formativo, programma dettagliato dei corsi, registro delle firme di frequenza, prove di avvenuta formazione, ecc).

Modulo C (vedere paragrafo 3.2.3 DGR 540/2024)

Agenzie formative accreditate, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii previo riconoscimento dei relativi percorsi formativi di cui all'art. 17 della Legge regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii.

Imprese alimentari solo per il proprio personale addetto, tramite professionisti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3.5 "Docenti". Tali imprese devono necessariamente avere una struttura organizzativa interna che consenta di erogare la formazione nel rispetto dei requisiti previsti dalle presenti linee di indirizzo (progetto formativo, programma dettagliato dei corsi, registro delle firme di frequenza, prove di avvenuta formazione, ecc).

2. In riferimento ai corsi erogati dalle imprese alimentari, cosa si intende per struttura organizzativa interna (piccole e grandi imprese)?

Le imprese per erogare la formazione per i propri dipendenti devono necessariamente avere una struttura organizzativa interna che consenta all'Operatore di assicurare l'organizzazione e la realizzazione dei corsi con le modalità e le caratteristiche definite nella delibera. 540/2024.

Non sono stati definiti requisiti specifici della struttura organizzativa. L'Operatore è tenuto a valutare se le caratteristiche presenti nella propria impresa sono tali da garantire una adeguata erogazione del corso di formazione.

Su tale aspetto le nuove linee di indirizzo non hanno apportato nessuna novità rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente DGR 559/2008.

3. Cosa si intende per soggetto erogatore nei corsi erogati dalle imprese alimentari? Chi effettivamente eroga il corso o chi incarica di fare il corso?

In riferimento al paragrafo 3.6. "Frequenza e attestazione dei percorsi formativi della DGR 540/2024, si specifica che il soggetto erogatore del corso è l'Impresa alimentare che organizza e realizza il corso per i propri dipendenti con propria struttura organizzativa interna.

In Regione Toscana, nel caso in cui l'impresa intenda svolgere il corso non al suo interno, deve necessariamente rivolgersi ad una agenzia formativa accreditata dalla stessa regione.

4. Il nominativo del responsabile del corso incaricato dal soggetto attuatore coincide con il Docente?

Per quanto riguarda la formazione a cura dell'impresa alimentare, il responsabile del corso è il soggetto incaricato dall'Operatore di organizzare il percorso formativo diretto agli addetti. Collabora quindi alla definizione del fabbisogno formativo di questi ultimi, cura l'organizzazione e l'erogazione del corso. In taluni casi può coincidere con il docente. Si fa presente che la responsabilità della ricaduta formativa rimane sempre in carico all'Operatore responsabile dell'impresa.

5. Un'agenzia formativa operante in altra regione che intenda erogare corsi di formazione ai sensi della DGR 540/2024 cosa deve fare per essere accreditato in Regione Toscana?

Le disposizioni di Regione Toscana che disciplinano l'accreditamento sono disponibili alla pagina web https://www.regione.toscana.it/accreditamento

Sulle modalità per accreditarsi è attivo l'alias accreditamento formazione@regione.toscana.it.

B - LIVELLO DI CONOSCENZA della LINGUA ITALIANA IN INGRESSO AI PERCORSI FORMATIVI DI CUI ALLA DGR 540/2024

1. Qual è il livello di conoscenza della lingua italiana in ingresso ai percorsi formativi di cui alla dgr 540/2024

La DGR 540/2024 ha previsto il livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) come requisito linguistico di ingresso ai percorsi formativi, per il Modulo B e il Modulo C. Tale requisito non è richiesto per il Modulo A.

In continuità con quanto attuato nel periodo di vigenza della DGR n. 559/20008 (vedi circolari interpretative prot. n 321145 del 21/11/2012 e prot. n. 0213055 del 9/4/2024) l'A2 è un livello di conoscenza della lingua italiana basilare che assicura allo straniero la capacità di comprensione di frasi ascoltate o scritte molto semplici, nonché la capacità di interagire con riferimento alle azioni e situazioni concrete. Tali competenze sono indispensabili per OSA e addetti di imprese condotte da operatori stranieri, laddove sono state riscontrate dalle autorità di controllo sanitarie criticità collegate alla mancata conoscenza della lingua italiana

Per quanto riguarda le modalità di verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana in ingresso ai percorsi formativi queste sono disciplinate al paragrafo B.1.2.1 "Verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri" della DGR. 988/19 e ss.mm.ii e, nello specifico, al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana il cittadino straniero, qualora non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e un colloquio presso l'organismo formativo.

C - RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Chi è in possesso di dichiarazione degli apprendimenti per U.F. di corsi di formazione afferenti alla DGR 559/2008, deve partecipare ad un nuovo corso completo secondo la nuova normativa?

Coloro che sono in possesso di una dichiarazione degli apprendimenti di una UF ai sensi della DGR 559/2008, questa sarà valutata in ingresso al nuovo percorso dall'Agenzia formativa come riconoscimento di crediti formativi come previsto dalla DGR 988/2019 e ssmmii.

2. Nel paragrafo 11 Disposizione transitorie dell'All. A viene riportato che gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo entro 2 anni dalla pubblicazione delle linee guida dovranno partecipare all'U.F. 2 del Modulo C (di 4 ore) per acquisire le conoscenze delle tematiche gestionali. In questo caso si può procedere con un riconoscimento di crediti dell'U.F. 1 del Modulo C in base alla formazione pregressa?

Per gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo che hanno assolto all'obbligo formativo ai sensi della DGR 559/2008, la pregressa formazione è da considerare come riconoscimento di crediti formativi della UF I, come stabilito dal paragrafo 11 della DGR 540/2024. Tale riconoscimento sarà indicato nel campo note dell'attestazione rilasciata a seguito della frequenza della UF II del Modulo C.

Per quanto riguarda il campo note si precisa che il DB FSE è stato adeguato rispetto alla compilazione dei 2 campi "note" e "annotazioni integrative" nel modo seguente:

- Il campo "note" viene compilato in riferimento al percorso formativo in generale e viene inserito una volta sola e applicabile a tutti i partecipanti
- Il campo "annotazioni integrative" viene compilato solo per il singolo allievo in quanto si riferisce al singolo partecipante

D - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MODULO A, MODULO B E MODULO C

- 1. Quali sono le modalità di erogazione dei moduli A, B, C, anche in riferimento all'utilizzo della FAD?
- **Modulo A** (punto 3.2.1 All. A della DGR 540 del 06/05/2024) Non sono previsti requisiti specifici relativi alle modalità di erogazione, come invece definito per i Moduli B e C. Tale modulo può pertanto essere erogato totalmente in modalità FAD/e.learning indipendentemente dal soggetto erogatore.
- **Modulo B** e **Modulo C** (punto 3.4 All. A della DGR 540 del 06/05/2024 "*Modalità di erogazione dei corsi di formazione dei Moduli B e C*")
- 1) Le **Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana** erogano la formazione di cui ai Moduli B e C nel rispetto del "Disciplinare per l'attuazione del sistema delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002".

Nello specifico per quanto riguarda l'uso della FAD/e-learning, pertanto, occorre seguire quanto indicato al paragrafo B.1.4.1 Formazione a Distanza del disciplinare sopra citato (DGR 988/2019 e ss.mm.ii) ovvero si applica quanto disciplinato dall'Accordo in Conferenza delle Regioni/P.A. del 3 novembre 2021 (21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" ove l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

2) Le **imprese alimentari** che organizzano i corsi di cui ai moduli B e C nei confronti dei propri addetti, per quanto riguarda l'uso della FAD/e-learning, sono tenute a rispettare le modalità e le percentuali di utilizzo come indicato nel paragrafo B.1.4.1. "*Formazione a Distanza*" della D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii. come dettagliato al punto 1).

Le imprese che per motivi organizzativi effettueranno i moduli di formazione B e C per i propri addetti **in deroga** alle modalità e percentuali di FAD/E-learning sopra indicate, saranno soggette, in fase di controllo ufficiale in sicurezza alimentare da parte dalle autorità di controllo competenti, ad attività di verifica dell'efficacia della formazione, secondo specifiche indicazioni che saranno emanate dal settore regionale competente. Per tali corsi di formazione l'impresa alimentare non può rilasciare all'addetto l'attestato di frequenza di cui al paragrafo 3.6. Inoltre l'impresa stessa è tenuta a:

- esplicitare/descrivere nel piano HACCP e nel piano formativo aziendale la formazione svolta per ciascuna tipologia di mansione.
- indicare nelle schede del personale addetto data e tipologia della formazione e dell'addestramento erogate.

E - INTEGRAZIONE UF II DEL MODULO C

1. L'Operatore e/o il Responsabile del piano di autocontrollo che hanno svolto il corso secondo la normativa precedente entro quando devono svolgere il corso integrativo relativo alla UF 2 del Modulo C?

Tutti gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo che si sono formati ai sensi della DGR 559/2008 (compreso coloro che si sono formati nella fase transitoria) sono tenuti al possesso dell'attestato del Modulo C. Pertanto, come previsto dalla DGR 540/2024, par 11, l'integrazione della UF II del modulo C dovrà essere effettuata entro 2 anni dalla pubblicazione della stessa delibera (quindi entro il 6 maggio 2026).

2. Tale integrazione è valida anche come aggiornamento del corso? I cinque anni di validità decorrono dalla data dell'integrazione?

La suddetta integrazione, se debitamente documentata, permette anche l'assolvimento dell'aggiornamento periodico. Il periodo di cinque anni di validità dell'aggiornamento decorre pertanto dalla data dell'integrazione della U.F. II del Modulo C.

(vedere anche FAQ relative all'aggiornamento)

F - SAGRE E FESTE POPOLARI

1. In caso di sagre e feste popolari, il corso di formazione può essere erogato da piattaforme on-line/e-learning da parte di agenzie formative oppure è obbligatoria la presenza in aula?

Il **Paragr. 5** della DGR 540/2024, in merito alle sagre e alle feste popolari, dispone che:

<u>Il Responsabile della manifestazione o il Responsabile del Piano di autocontrollo</u> o preposto deve essere in possesso di un attestato di formazione di cui al Modulo A e C o rientrare in uno dei casi di esonero previsti nel paragrafo 7. Ha la responsabilità di supervisionare, identificare e correggere atteggiamenti e modalità igienicamente non corretti del personale impiegato.

<u>Il personale addetto all'attività di cucina</u> deve aver conseguito gli attestati di cui ai moduli A e B.

<u>Il personale dedicato alla sola somministrazione</u> è tenuto a ricevere un addestramento di almeno un'ora svolto dal Responsabile della manifestazione o dal Responsabile del Piano di autocontrollo o preposto...... oppure dai docenti in possesso dei titoli di cui al paragrafo 3.5"

Quanto sopra riportato è sintetizzato nella Tabella 3 della Delibera di Giunta: "Sintesi obbligo formativo degli addetti impiegati in sagre e fiere", di seguito riportata

Soggetti coinvolti	Obblighi formativi
Responsabile della manifestazione o il Responsabile del Piano di autocontrollo o preposto	Modulo A + Modulo C
Addetti alla cucina	Modulo A + Modulo B
Addetti alla sola somministrazione	Addestramento di un'ora da parte del Responsabile della manifestazione o del Responsabile del Piano di autocontrollo o preposto oppure dai docenti in possesso dei titoli di cui al paragrafo 3.5

I<u>l Modulo A - Modulo Accesso Alimentare (MAA)</u> è un corso obbligatorio per tutti i soggetti che lavorano od intendono lavorare nell'ambito alimentare e ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo si ritiene valido l'attestato conseguito attraverso il corso organizzato da uno dei seguenti soggetti, anche in modalità FAD/e-learning

- **Regione Toscana, Piattaforma TRIO.** L'erogazione del Modulo A Modulo accesso alimentare (M.A.A.) su TRIO è gratuita. (link_https://www.progettotrio.it/catalogo-corsi, Corso denominato 6001-SCO- W Igiene dei Prodotti Alimentari Modulo A DGR 540/2024,)
- **Agenzie formative accreditate** secondo quanto previsto dalla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii.
- Imprese alimentari nei confronti del proprio personale addetto. Tali imprese devono necessariamente avere una struttura organizzativa interna che consenta la realizzazione del corso di formazione nel rispetto dei requisiti previsti dalle presenti linee di indirizzo.

<u>Il Modulo B</u>, invece, può essere erogato dai seguenti soggetti:

- **Agenzie formative accreditate,** secondo quanto previsto dalla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii, previo riconoscimento dei relativi percorsi formativi di cui all'art. 17 della Legge regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii. Le Agenzie formative erogano i percorsi di formazione nel rispetto del "Disciplinare per l'attuazione del sistema delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 988/2019 e ss.mm.ii.
- **Imprese alimentari** solo per il proprio personale addetto, tramite professionisti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3.5 "Docenti". Tali imprese devono necessariamente avere una struttura organizzativa interna che consenta di erogare la formazione nel rispetto dei requisiti previsti dalle presenti linee di indirizzo (progetto formativo, programma dettagliato dei corsi, registro delle firme di frequenza, prove di avvenuta formazione, ecc).
 - Le imprese alimentari che organizzano i corsi nei confronti dei propri addetti, per quanto riguarda l'uso della FAD/e-learning, sono tenute a rispettare le modalità e le percentuali di utilizzo come indicato nel paragrafo B.1.4.1. "Formazione a Distanza" della D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii. che recepisce quanto disposto dall'Accordo in Conferenza delle Regioni/P.A. del 3 novembre 2021 (21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", ovvero che l' utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

In sintesi il Modulo A può essere erogato completamente in modalità FAD/e-learning.

Il Modulo B deve prevedere una quota minima del 50% in aula, mentre la quota rimanente (max 50%) può essere erogata in modalità FAD e/o E-learning come sopra indicato.

G - AGGIORNAMENTO

Modalità di aggiornamento dei moduli A, B e C

1. Quali sono gli Obiettivi Formativi dei corsi di aggiornamento?

Per quanto riguarda l'aggiornamento si informa che l'elenco degli obiettivi formativi è stato approvato con il decreto dirigenziale n. **14672** del **28/6/2024**, allegato **B**, parte **I**.

2. Quale aggiornamento è dovuto per coloro che sono in possesso degli attestati HACCP ai sensi della precedente normativa (Addetto attività alimentari semplici e complesse e titolari responsabili piani autocontrollo semplici e complesse)?

Come disposto dalla Delibera n. 540/2024 gli attestati di formazione rilasciati ai sensi della precedente D.G.R. n. 559/2008 si ritengono validi come assolvimento del corso di formazione dei Modulo A, Modulo B e dell'Unità Formativa 1 del Modulo C secondo la corrispondenza prevista dalla Tabella 5 della nuova Delibera, per cui:

1-Coloro che hanno svolto il corso per "Addetti con mansione alimentare di tipo semplice" assolvono all' obbligo formativo del Modulo A) della nuova Delibera.

Chi ha assolto al Modulo A, non è più tenuto all'aggiornamento

2- Coloro che hanno svolto il corso per "Addetti con mansione alimentare complessa" assolvono all' obbligo formativo del Modulo B) della nuova Delibera,

Chi ha assolto al Modulo B è tenuto ad effettuare l'aggiornamento periodico quinquennale frequentando un corso di almeno 3 ore, i cui obiettivi formativi debbono essere individuati tra quelli professionalizzanti indicati nel suddetto DD n. 14672 del 28/6/2024, Allegato B, Parte I)

3_Coloro che hanno svolto i Corsi per "Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari semplici" oppure "Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari complesse" hanno assolto all'obbligo formativo dell' UF 1 del Modulo C) della nuova Delibera.

Chi ha assolto al Modulo C, è tenuto a effettuare l'aggiornamento periodico quinquennale frequentando un corso di almeno 3 ore, i cui obiettivi formativi debbono essere individuati tra quelli gestionali e professionalizzanti indicati al citato DD n. 14672 del 28/6/2024, Allegato B, Parte I).

Come disposto dal Paragr. 11) della DGR 540/2024, gli Operatori o i Responsabili del piano di autocontrollo che hanno assolto all'obbligo formativo ai sensi della precedente DGR 559/2008 (svolgendo il suddetto corso anche durante la Fase transitoria) e che entro 2 anni dalla pubblicazione della DGR suddetta integrano la formazione con la sola Unità Formativa 2 del Modulo C., hanno assolto anche all'obbligo di aggiornamento quinquennale. Il periodo di cinque anni di validità dell'aggiornamento decorre pertanto dalla data dell'integrazione della Unità Formativa II del Modulo C.

3. Aggiornamento del corso per Operatore responsabile HACCP

L'obbligo di aggiornamento è quinquennale, ovvero deve essere effettuato entro la scadenza dei cinque anni.

Qualora l'aggiornamento scadesse prima dei 2 anni utili per lo svolgimento dell' Unità Formativa II del Modulo C, deve comunque essere assolto entro la scadenza quinquennale.

In questo caso l' Operatore ha 2 opzioni:

- a) effettuare l'integrazione della formazione relativa all' Unità Formativa 2 del Modulo C entro la scadenza dell'aggiornamento, così che aggiornamento e integrazione possano coincidere,
- b) effettuare il corso di aggiornamento entro la scadenza quinquennale e svolgere l'integrazione dell' Unità Formativa 2 del Modulo C entro 2 anni dalla pubblicazione delle Linee di Indirizzo (ovvero entro il 6 Maggio 2026).

Nel caso in cui la formazione quinquennale di aggiornamento sia già scaduta, è necessario svolgere nel più breve tempo possibile la formazione di aggiornamento secondo quanto previsto dalla nuova normativa tenendo presente che l'aggiornamento può essere assolto anche tramite lo svolgimento del corso integrativo relativo alla U.F. 2 del Modulo C (paragrafo 11 DGR 540/2024).

4. I responsabili dei piani di autocontrollo con formazione modulo A-B-C, senza ulteriori requisiti, possono svolgere il corso di aggiornamento quinquennale al proprio personale interno nell'ambito dei corsi organizzati dall'impresa alimentare?

Il Paragr. 3.7 della DGR n. 540/2024 stabilisce che la docenza dei corsi di aggiornamento svolti nell'ambito del'impresa alimentare devono essere tenuti da professionisti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3.5 "Docenti".

Stabilisce inoltre che i corsi di aggiornamento organizzati dalle imprese alimentari diretti all'Operatore e/o agli addetti possono essere tenuti anche dal Responsabile del piano di autocontrollo o dal Responsabile del Settore Qualità. Questi non sono comunque esentati dal possedere i requisiti previsti dal rispettivo Cap. 3.5 della nuova DGRT 540/2024.

5. Qualora l'attestato di formazione sia scaduto, ovvero il corso di aggiornamento non sia stato effettuato entro i 5 anni previsti dalla normativa, è necessario frequentare un nuovo corso completo secondo la nuova normativa?

La ripetizione del corso di formazione non è dovuta in caso di attestato scaduto. E' altresì obbligatorio effettuare quanto prima il corso di aggiornamento per coloro ai quali è scaduto l'attestato relativo a uno dei corsi conseguiti ai sensi della DGR n 559/2008:

6. In riferimento al paragrafo 7 Esoneri dell'All. A, chi è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione per titolo di studio/qualifica quando deve svolgere l'aggiornamento?

In tutti i casi il riferimento temporale da considerare per definire quando decorre l'obbligo di aggiornamento è la data di conseguimento del titolo di studio. Pertanto anche dopo l'emanazione della DGR 540/2024 l'aggiornamento della formazione deve essere effettuato allo scadere dei 5 anni dalla data in cui è stato conseguito il titolo di studio oppure dalla data dell'ultimo aggiornamento.

H - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Qual è la corrispondenza tra i corsi per alimentaristi erogati ai sensi della DGR 559/2008 e i nuovi corsi disciplinati dalla DGR 540/2024?

Come disposto dalla Delibera n. 540/2024 gli attestati di formazione rilasciati ai sensi della precedente D.G.R. n. 559/2008 si ritengono validi come assolvimento del corso di formazione dei Modulo A, Modulo B e dell'Unità Formativa 1 del Modulo C secondo la corrispondenza prevista dalla Tabella 5 della nuova Delibera, per cui:

- 1 Coloro che hanno svolto il corso per "*Addetti con mansione alimentare di tipo semplice*" assolvono all'obbligo formativo del Modulo A) della nuova Delibera,
- 2- Coloro che hanno svolto il corso per "*Addetti con mansione alimentare complessa*" assolvono all' obbligo formativo del Modulo B) della nuova Delibera,
- 3_Coloro che hanno svolto i Corsi per "*Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari semplici*" oppure "*Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari complesse*" assolvono all' obbligo formativo dell' UF 1 del Modulo C) della nuova Delibera. L'assolvimento della UF 1 del modulo C in base alla formazione pregressa dovrà essere indicata nel campo note dell'attestazione rilasciata a seguito dello svolgimento del corso integrativo relativo alla UF II del Modulo C.

E' implicito che coloro che si trovano nella fattispecie di cui ai sopramenzionati punti 2 e 3 abbiano assolto anche al MODULO A .

DOCENZA

A - REQUISITI

1. Chi può svolgere attività di docenza ai sensi della D.G.R. 540/2024 in relazione alla U.F. 2 del modulo C (paragrafo 3.5):?

L'attività di docenza relativa alla U.F. 2 del modulo C può essere svolta:

- a. da coloro che oltre all'esperienza lavorativa e formativa, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
 - Medicina e Chirurgia + specializzazione in Igiene e medicina preventiva
 - Medicina Veterinaria
 - Scienze della Nutrizione umana
 - Tecniche della Prevenzione (o titolo equipollente)
 - Scienze e Tecnologie alimentari (o titolo equipollente)
 - Scienze e Tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente)
- b. dai soggetti che hanno svolto attività di docenza nei corsi formativi organizzati ai sensi della DGR 559/2008 che, pertanto, possono continuare a svolgerla se in possesso di idonea documentazione a supporto della pregressa attività.;
- c. dai soggetti laureati in altre materie scientifiche (non comprese nel paragrafo 3.5), in possesso di specifica formazione e con esperienze lavorative nel campo della sicurezza alimentare" che, previa apposita richiesta, hanno ricevuto l'attestazione dell'idoneità allo svolgimento di tale docenza dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. di competenza.

L'esperienza lavorativa può essere dimostrata attraverso il CV, i contratti di lavoro subordinati e/o parasubordinati, le lettere di incarico per i lavoratori autonomi, l'anagrafica del centro per l'impiego e qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare la propria esperienza lavorativa pregressa. Si ricorda che l'esperienza lavorativa subordinata e/o parasubordinata deve essere verificata tramite IDOL.

Per presentare la richiesta consultare la pagina regionale "formazione degli operatori alimentari" al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/formazione-degli-operatori-alimentari

2. I soggetti che hanno svolto docenza ai sensi della dgr 559/2024, in possesso di diplomi di laurea in altre materie scientifiche non comprese nel paragrafo 3.5, devono presentare richiesta di valutazione e attestazione di idoneità al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL competente per territorio?

No, non devono presentare alcuna richiesta di attestazione di idoneità. Come sopra ricordato, ai sensi del par. 3.5. della DGR 540/2024, tutti i soggetti che hanno svolto attività di docenza nei corsi formativi organizzati ai sensi della DGR 559/2008 possono continuare a svolgerla, purché in possesso di idonea documentazione a supporto della pregressa attività.

3. E' possibile che i Responsabili dei Punti Vendita, una volta formati dal Docente iscritto all'albo dei Tecnologi Alimentari e Responsabile dell'Autocontrollo in Azienda, possano erogare in autonomia i corsi di formazione H.A.C.C.P. per gli operatori?

Possono svolgere attività di docenza dei corsi di formazione i Responsabili dei Punti Vendita in possesso dei titoli e dell'esperienza lavorativa e formativa richiesta al par.3.5 della dgr 540/2024.

4. Nel paragrafi 3.5 Docenti dell'All. A, i diplomi di laurea della tabella sono da considerarsi triennali o magistrali?

I diplomi di laurea possono essere sia triennali o magistrali.

ATTESTATI

A - RICONOSCIMENTO IN REGIONE TOSCANA DI ATTESTATI CONSEGUITI PRESSO ALTRE REGIONI

1. Gli attestati conseguiti in altre Regioni sono riconosciuti in Regione Toscana?

La Regione Toscana ha disciplinato la formazione degli Alimentaristi nell'impresa alimentare (HACCP) con la Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 06/05/2024 avente ad oggetto "Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi (in attuazione dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004) e all'attività di controllo delle Aziende UU.SS.LL per la valutazione dell'adeguatezza della formazione presso le imprese dell'ambito alimentare".

In merito alla formazione effettuata in altra Regione il Paragrafo 8) della D.G.R. n. 540/2024 sopra citata dispone testualmente che: "La Regione Toscana riconosce gli attestati rilasciati da altre Regioni e Province Autonome ai sensi della loro specifica normativa di settore".

La formazione conseguita in altra Regione, pertanto, anche se svolta completamente in modalità FAD sincrona o asincrona sarà ritenuta valida in Regione Toscana purché svolta nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione per alimentaristi dettate dalla Regione in cui è stato conseguito l'attestato.

La valutazione dell'appropriatezza della formazione, anche se acquisita tramite corsi extra-regionali è in capo all'Operatore; l'autorità di controllo verficherà la coerenza e l'appropriatezza della documentazione presente nell'impresa.

VARIE

1. Chi rientra nella definizione di Preposto?

Il preposto è la persona delegata dall'Operatore a svolgere funzioni di responsabile per ciò che concerne la sicurezza alimentare.

2. L'obbligo della formazione del personale (Operatori, Responsabili del Piano di Autocontrollo, Preposti, Addetti) entro quanti giorni dall'inizio dell'attività lavorativa/data di assunzione deve essere assolto?

Secondo il paragrafo 3.6. della DGR 540/2024, "Frequenza e attestazione dei percorsi formativi", "l'attestato di formazione di cui al Modulo B o C deve essere acquisito prima che l'addetto di cui all'elenco livello 2

(paragrafo 3.1, DGR 540/2024) sia adibito a qualsiasi mansione. Tuttavia nelle more dell'attivazione ed espletamento del primo corso utile e accessibile, opportunamente documentato, il personale alimentarista può essere avviato all'attività lavorativa purché sotto diretto controllo del responsabile dell'impresa o suo delegato, fatta salva la partecipazione al corso propedeutico Modulo A "Modulo Accesso Alimentare" e conseguimento del relativo attestato".

Da quanto sopra riportato si evince che l'attestato del Modulo A deve essere conseguito prima che l'addetto svolga le mansioni assegnategli.